

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3<sup>a</sup> lavoro, primo grado**, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 15 giugno 2015, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro/previdenza iscritto al n. 29444 del RGAC dell'anno 2014, vertente tra:

**INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza del Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”**, elett.nte domic.to in Roma, Via Nizza n.35, rappr.to e difeso dall'Avv. Elisabetta Angelini – opponente

**E**

**CONCINA Michele**, elett.nte domic.to in Roma, Via Federico Cesi n.72, presso gli Avv. Luigi Albisinni e Achille Buonafede, che lo rappr.no e difendono – opposto

**FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA**, elett.nte domic.ta in Roma, Via Alberico II n.33, presso l'Avv. Isabella Parisi, che la rappr.nta e difende - interveniente

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna l'Inpgi al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €. 81.468,09, oltre agli interessi al 5% annuo dal 1° febbraio 2013 al soddisfo;
- b) compensate le spese della fase monitoria, condanna l'INPGI e la FNSI, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 7.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa
- c) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI  
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 27/7/2014 CONCINA Michele adiva questo Ufficio per sentir ingiungere all'Inpgi il pagamento in suo favore della somma di €. 81.468,09 (netti €. 56.351,48), oltre interessi al 5% annuo.  
A fondamento della domanda esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della “Il Messaggero”, da ultimo con la qualifica di inviato speciale, dal 1/5/79 al 30/11/2012, quando il rapporto di lavoro si era risolto ai sensi dell'art.33, co.4, del CCNLG; che con verbale di accordo del 8/6/94 l'INPGI, ed alcune organizzazioni sindacali tra cui la FNSI e la FIEG avevano istituito una speciale gestione di previdenza integrativa prevedente tra l'altro, a favore dei giornalisti cessati dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art.33, co.4, del CCNLG, un “accantonamento” pari, per gli inviati speciali, a 8 mensilità dell'ultima

retribuzione mensile; e che l'iscritto, conseguita la pensione, poteva conseguire a domanda l'accantonamento rivalutato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; di aver presentato all'Inpgi la domanda in questione il 15/1/2013, ma questo, pur ammettendo, con nota del 20/6/2014, che egli era creditore della somma lorda di €. 81.468,09, corrispondenti alla somma netta di €. 56.351,48 oltre interessi al 5% annuo, non aveva proceduto all'erogazione.

Con decreto emesso il 11/7/2014, e notificato il 29/7/2014, il giudice adito provvedeva in conformità, salvo riconoscere rivalutazione ed interessi legali invece che l'interesse richiesto.

Con ricorso depositato il 6/9/2014 l'INPGI proponeva qui opposizione, perché, previa autorizzazione alla chiamata in causa di FNSI e FIEG, il decreto opposto fosse dichiarato nullo o revocato, ovvero fosse negata la rivalutazione.

A fondamento dell'opposizione, e premesso non trattarsi di previdenza obbligatoria di fonte legale, esponeva di non essere in grado di evadere tempestivamente le domande in questione, perché il Fondo versava in condizione di grave sofferenza e passività di bilancio, ed in particolare di non avere, a causa dei massivi esodi per prepensionamento verificatisi negli ultimi anni, liquidità sufficienti a soddisfare tutti gli eventi diritto, ragion per cui, ormai da tempo, evadeva le domande, secondo l'ordine temporale di presentazione, via via che nelle sue casse affluiva la contribuzione necessaria, non potendo utilizzare allo scopo che le risorse del Fondo, finanziate coi contributi dei datori di lavoro, ed autonomo e separato rispetto alla gestione pubblica obbligatoria, le cui risorse non potevano essere distratte dalla loro legale destinazione; che le OO.SS costituenti il Fondo si erano attivate, con l'Istituto, per ovviare all'inconveniente verificatosi, pervenendo ad una deliberazione Inpgi del 14/12/2010, con la quale questo si era impegnato ad anticipare al Fondo 37 milioni di euro, con obbligo di rimborso delle aziende editoriali; che i Ministeri Vigilanti (del Lavoro e dell'Economia) avevano però condizionato la necessaria approvazione all'adozione delle misure necessarie a garantire l'equilibrio finanziario strutturale del Fondo; che a tale scopo erano in corso apposite trattative;

tanto premesso in fatto, eccepiva:

- a) che il decreto era nullo perché emesso in carenza di prova scritta, tale non essendo la lettera del 20/6/2014 con la quale l'Istituto aveva dichiarato l'importo spettante, ma non ne aveva confessato l'attuale debenza (anzi ivi negata indicandosi nella missiva che la somma sarebbe stata erogata secondo la vigente graduatoria) né di esserne debitrice; e quindi non aveva valore di riconoscimento di debito;
- b) difetto di legittimazione passiva, non essendo esso che un gestore di cassa per conto terzi;
- c) insussistenza dell'obbligo ai sensi dell'art. 6 del regolamento, prevedente che esso era *“esonero dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza*

della necessaria disponibilità finanziaria”; e dall’art.6, co.5 della Convenzione;

d) indebita della rivalutazione monetaria.

Resisteva il CONCINA, contestando argomentatamente l’avversa opposizione e chiedendone l’integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.

Interveniva tempestivamente la FNSI aderendo alle eccezioni di Inpgi.

La richiesta di chiamata in causa a manleva di FIEG e FNSI era rinunciata dalla difesa dell’opponente all’udienza del 19/2/2015.

La causa, documentale, è stata decisa come da dispositivo.

&&&&&&

L’opposizione appare fondata solo riguardo al motivo rubricato in espositiva sub d).

In realtà il Concina non aveva chiesto la rivalutazione e gli interessi legali ma gli interessi del 5% previsti dal regolamento del fondo e riconosciuti nella lettera del 20/6/2014, sicché il giudice del monitorio era andato sul punto “ultra petita”, e v’era da sospettare persino si trattasse di un errore materiale determinato dal fatto che nella maggior parte dei casi, nell’Ufficio, “ratione materiae” gli accessori sono regolati secondo gli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c..

Tuttavia, il Concina, nella memoria difensiva, ha chiesto l’integrale conferma del decreto, sostenendo spettargli anche la rivalutazione, e tale pretesa appare infondata. In primo luogo, perché egli la rivalutazione non l’aveva nemmeno chiesta; ed in secondo luogo perché, malgrado nella specie si tratti di previdenza integrativa di fonte meramente negoziale, l’Inpgi è un ente gestore di previdenza obbligatoria, e tanto basta, secondo l’art.16, co.6, della legge n.412/91, ad escludere che sulle prestazioni da esso dovute (in ordine alle quali la disposizione non discrimina) sia dovuto il cumulo automatico tra rivalutazione ed interessi. Né è offerta alcuna evidenza di maggior danno.

Per il resto, l’opposizione appare infondata.

Il motivo sub a) appare infondato perché la prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c. non deve necessariamente consistere in un riconoscimento del debito, potendo consistere in qualunque documento, anche proveniente da un terzo, atto a rappresentare l’esistenza e l’ammontare del credito (Cass. 9232/2000, 4974/2000, 2924/95, 6879/94).

La dichiarazione Inpgi del 20/6/2014 integra con larghezza tale requisito, attestando l’esistenza del diritto del Concina e l’ammontare dello stesso. Il fatto che la dichiarazione non rechi ammissione di legittimazione passiva e neghi l’immediata esigibilità del credito è irrilevante ai fini dell’art. 633 c.p.c., trattandosi in entrambi i casi non di questioni di prova ma di questioni di diritto, come tali soggette al canone “iura novit curia”; ed il giudice della fase monitoria può ben accertare, una volta avuta la prova del credito e del suo ammontare, sulla base delle fonti che regolano la vicenda, che l’ingiungendo sia debitore e che la prestazione sia esigibile malgrado vi sia evidenza documentale che egli lo neghi. I motivi sub b) e c), connessi, possono essere esaminati congiuntamente, e richiedono una ricostruzione complessiva del sistema di previdenza integrativa

previsto dal verbale di accordo del 8/6/94, e della "Convenzione" e del Regolamento" che ne fanno parte integrante.

L'art.1 della Convenzione prevede che "Presso l'Inpgi è costituita una speciale gestione al fine di corrispondere ai giornalisti professionisti prestazioni previdenziali integrative di quelle previste dall'assicurazione obbligatoria".

L'art. 2 prevede che tali giornalisti, in quanto lavoratori subordinati, sono iscritti alla gestione, e "hanno diritto alle prestazioni" previste dalla convenzione.

L'art.3 afferma che "Gli iscritti hanno diritto all'accantonamento a loro nome di un capitale in occasione di....." alcuni casi di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato giornalistico.

L'art.4 prevede che l'"accantonamento" è pari ad un certo numero di mensilità dell'ultima retribuzione, a seconda dell'ultima qualifica rivestita.

L'art. 5 prevede, per quanto qui interessa, che l'iscritto "titolare dell'accantonamento", una volta conseguita la pensione Inpgi, ha diritto, a domanda, ad un capitale pari all'accantonamento effettuato a suo nome, rivalutato in un certo modo.

L'art.6 prevede, al comma 1, che "per il finanziamento della gestione, i datori di lavoro verseranno all'Inpgi un contributo mensile...." pari ad una certa percentuale della retribuzione erogata.

Il comma 2 prevede che in caso di insufficienza del contributo, la misura dello stesso dovrà essere adeguata su richiesta anche solo di una delle parti della Convenzione.

Il comma 3 assegna all'Inpgi il compito di sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità e comunque mai inferiore al 10% dei contributi annui previsti.

Il comma 4 prevede che ove la liquidità scenda sotto la soglia del 10%, l'"Ente gestore" (ossia l'Inpgi) dovrà segnalarlo immediatamente agli enti stipulanti indicando la somma necessaria al reintegro.

Il comma 5 prevede che in tal caso, ove non si provveda entro due mesi al reintegro della liquidità, e l'Ente gestore fosse posto nell'impossibilità di provvedere a pagamenti in favore degli aventi diritto, il Fondo dovrà darsi carico del pagamento di interessi extralegali (indicati nel 12%; l'attore ha chiesto il 5% ammesso dall'Inpgi)

Il comma 6 prevede che In relazione al regime di completa autonomia del Fondo integrativo l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria".

L'art.7 riafferma che i datori di lavoro devono pagare i contributi all'Inpgi, e regola criteri e modalità della contribuzione rinviando alle regole relative all'AGO.

L'art.8 prevede che l'Inpgi è esonerato dalla corresponsione delle prestazioni in caso di irregolarità contributive del datore di lavoro di riferimento. E' incontrovertibile che, nel caso di specie, tanto non si è verificato.

L'art.9 prevede che "L'Inpgi provvede alla gestione delle forme previdenziali previste dalla presente convenzione con contabilità separata".

Si tralasciano, qui, le disposizioni del regolamento, che non contengono elementi distonici riguardo a quanto rappresentato dalla Convenzione.

Merita segnalazione solo l'art.9 del Regolamento, che prevede che *"Le prestazioni sono liquidate, a domanda dell'iscritto che ne abbia conseguito il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ed a seguito del perfezionamento della documentazione"*

Nella specie, è incontrovertibile che il Concina, che ha presentato domanda al Fondo il 15/1/2013, aveva maturato il diritto alla prestazione pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione; né ne è controverso l'ammontare.

Ora, appare evidente che la Convenzione, che è un negozio di diritto privato tra Inpgi e OO.SS. dei giornalisti, costituisce, al verificarsi di certi presupposti, in capo ai lavoratori iscritti, dei diritti soggettivi perfetti (art.2) individuati nei fatti costitutivi (art.3) e nell'ammontare (art.4).

Se c'è un diritto di credito, deve esserci un debitore.

Malgrado gli artt. 3, 4 e 5 parlino di "accantonamento" "a proprio nome", trattasi evidentemente di un fondo a prestazioni definite: i datori di lavoro sono tenuti al versamento, in favore dell'Inpgi, di un contributo sulla retribuzione (artt. 6 e 7). Tale contributo serve a finanziare il Fondo (art.6) e non ha alcun nesso con le prestazioni, che dipendono dall'ultima retribuzione (art.4).

Non sono certo, dunque, i datori a dovere le prestazioni. Ma non sono nemmeno le OO.SS. costipulanti l'accordo, che non compaiono nella convenzione, se non nella parte che prevede che essi, nel caso si rendessero non disponibili risorse sufficienti, possano e debbano essere chiamati dall'Inpgi a reintegrare la liquidità del Fondo, e non a pagare le prestazioni.

Il debito è posto chiaramente a carico del Fondo. Ma mancano chiaramente i presupposti necessari per attribuire allo stesso una propria distinta soggettività giuridica, cosa che d'altronde nessuna delle parti del presente giudizio sostiene. Al fine della configurabilità di un ente di fatto, occorre che questo abbia un suo proprio patrimonio ed autonomia patrimoniale: ossia, da un lato, abbia attitudine a acquisire diritti ed assumere obblighi di natura patrimoniale in nome proprio; dall'altro, eserciti in autonomia il potere di acquisire risorse per destinarle ai propri scopi (Cass. 4316/2001, 11223/98).

Tali requisiti fanno difetto palesemente, giacchè la convenzione si limita a dire che il Fondo è gestito dall'Inpgi, e non lo dota nemmeno di propri organi.

Appare pertanto evidente che il debitore è, e non può essere che l'Inpgi.

Il fatto che l'art.9 chiarisca che il Fondo è gestito dall'Inpgi con contabilità separata, e l'art.6, co.6 parli di "completa autonomia del Fondo" può forse (il problema sta nell'art. 2740, co.2 c.c.) giustificare l'affermazione che il Fondo costituisca un "patrimonio separato" dell'Inpgi (fenomeno che si ha quando in capo ad uno stesso soggetto si danno, appunto, "patrimoni separati" ossia sottratti alla generale regola della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. in relazione all'esistenza di vincoli di destinazione: Cass. 10885/2015, 21494/2011), e la conseguenza che il creditore del "Fondo" non possa soddisfarsi

che su tale patrimonio, e non sulla generalità delle risorse dell'Istituto; ma non che l'Inpgi non sia debitore delle prestazioni.

D'altronde, la stessa legge prevede spesso, in materia di previdenza obbligatoria, che presso un Ente di previdenza sia costituita una gestione separata (v. es. art.2, co.26, legge n.335/95) e davvero nessuno sembra trarne argomento che il debitore delle prestazioni non sia l'Ente presso il quale è costituita la gestione, persino nei casi, quale quello richiamato, in cui la prestazione abbia natura "contributiva", consistendo in sostanza nella restituzione rivalutata dei contributi versati.

La tesi, accreditata dai precedenti di merito prodotti, per cui l'Inpgi sarebbe un mero gestore di servizi di cassa, appare priva di fondamento.

L'affermazione per cui l'Inpgi non sarebbe titolare del Fondo appare chiaramente contraddetta dall'art.1 della convenzione, che recita che il Fondo è costituito presso l'Inpgi. Gli arresti in questione non spiegano, d'altronde, chi sarebbe il titolare del Fondo, chi sarebbe il debitore, e chi sarebbe il terzo per conto del quale l'Inpgi opererebbe quale "mero gestore di cassa". La "cassa" del Fondo è costituita dai contributi che le aziende, a riprova della titolarità del Fondo, devono versare proprio all'Inpgi (art.6), e, come si è visto, i contributi non hanno un nesso con le prestazioni che il Fondo deve erogare, che non si commisurano alle contribuzioni versate.

Le oo.ss. stipulanti, come pure si è visto, non hanno alcun obbligo afferente le prestazioni, ed entrano nella regolamentazione solo per il fatto di poter essere chiamate, alla bisogna, e proprio dell'Inpgi (a ulteriore riprova che il Fondo è suo) a reintegrare la liquidità del Fondo.

In definitiva, lo stesso art.6, co.6, nel (pretendere di) esonerare l'Inpgi dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria, dà davvero la "prova provata" che il debitore è l'Inpgi: non vi sarebbe invero alcun motivo di esonerare in un certo caso l'Istituto da una obbligazione se questa non facesse altrimenti capo allo stesso. Un mero gestore di cassa per conto terzi non è esonerato da obblighi nei confronti del creditore se non ha la liquidità necessaria: non è personalmente obbligato verso costui a prescindere.

Del tutto fondatamente, la difesa del Concina inquadra piuttosto la fattispecie nello schema legale del contratto a favore del terzo. Vi è qui un contratto tra stipulanti (oo.ss.) e promittente (Inpgi) il quale ultimo assume una obbligazione a favore di un terzo (il prestatore), e la pattuizione diviene irrevocabile una volta che questi abbia dichiarato di volerne profittare. Non a caso tale tipologia è stata riscontrata in casi sostanzialmente analoghi, quale l'assicurazione sociale privata integrativa del TFR nel regime previgente la riforma del 1982 (Cass. 3127/83), essendo perfino negata, in tal caso, la necessità della dichiarazione di volerne profittare.

La clausola posta dall'art.6, co.6 non può dunque avere altro significato, che quello di una mera clausola di esonero da responsabilità.

La clausola, intesa nel senso di esonerare l'Istituto da ogni obbligazione per ragioni di mera illiquidità a prescindere da condizioni soggettive appare nulla per violazione dell'art. 1229, co.1, c.c. che vuole nulle le clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave.

Ammesso che ne sia possibile una interpretazione conservativa, nel senso che essa operi solo in caso di illiquidità incolpevole o causata dal colpa lieve, la clausola non potrebbe operare in caso di colpa grave, quale appare ricorrere nella specie.

Come si è premesso, l'art.6, co.3 della convenzione obbligava l'Inpgi a sorvegliare la liquidità della gestione, ed a segnalare immediatamente agli stipulanti le necessità di reintegro, precisando, sulla base di apposita documentazione presentata al Comitato di gestione, la somma necessaria e l'ente o gli enti tenuti al reintegro.

Orbene, sebbene l'Inpgi stesso assuma di essere in crisi di liquidità da almeno 4 anni, non consta che esso abbia mai assolto all'obbligo di chiedere il reintegro della liquidità, tantomeno con le modalità previste dall'art.6, co.3, limitandosi a comunicare mensilmente agli stipulanti le somme erogate e le pratiche giacenti, e a deliberare, nel dicembre 2010, infruttuosamente, per mancata approvazione dei Ministeri vigilanti, un prestito al Fondo integrativo a rivalersi sulle aziende interessate.

Peraltro, la più "antica" comunicazione, quella del 5/7/2010, dava già atto di 427 giacenze per pendenze già allora ammontanti a oltre 46 milioni di euro (v. delibera del 14/12/2010) contro appena 102 pratiche liquidate, il che, considerato che di lì in poi le giacenze sono aumentate di poche decine al mese, rende evidente che la situazione di illiquidità risaliva ad epoca ben anteriore, e, solo aggravata dalla congiuntura, trovava causa nella totale mancanza di strumenti di programmazione atti a consentire la tempestiva verifica dell'adeguatezza delle entrate in rapporto alle uscite.

Di ciò dà conferma la ridetta delibera del 14/12/2010, che afferma che la crisi del settore dell'editoria aveva "comportato un ulteriore differimento temporale nell'erogazione delle prestazioni rispetto alla relativa maturazione", i cui tempi di attesa erano ormai (già allora) di circa 5 anni. Il che significa che c'erano già, nel 2010, pendenze per illiquidità dal 2005/2006, eppure nulla era stato fatto fino ad allora per dotare il Fondo della liquidità necessaria a soddisfare i diritti che andavano a maturare.

A prescindere da tale, peraltro assorbente, considerazione, si deve osservare che poiché le prestazioni previste dall'accordo sono prestazioni/diritti individuali, cui corrispondono obblighi individuali, la clausola posta dall'art.6, co.6, che esonera l'Istituto dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria, non può operare, come correttamente dedotto dalla difesa del Concina, che nel caso in cui il Fondo non abbia la disponibilità finanziaria necessaria a soddisfare quello specifico diritto, e non pure, come si pretende, nel caso in cui, non essendovi liquidità sufficiente a soddisfare tutti i diritti maturati, si pretenda di poter opporre ad ogni singolo creditore

l'impossibilità di soddisfarli tutti, salvo pagare qualcuno secondo criteri di priorità tanto ragionevoli quanto non previsti dall'accordo, e come tali inopponibili ai singoli, che hanno quindi pieno diritto di far valere in giudizio crediti già maturati ed esigibili secondo l'art.9 del Regolamento.

L'Inpgi non ha dedotto, e nemmeno provato, di non aver la liquidità necessaria a soddisfare il credito del Concina, ma pretende che il credito di questi non sia esigibile solo perché, versando il Fondo in situazione di insolvenza (perché tant'è), ritiene di dover pagare prima creditori anteriori. Ma al di fuori delle procedure concorsuali e degli altri casi in cui ciò è previsto dalla legge, il debitore insolvente non può pretendere di paralizzare la pretesa creditoria altrui per un credito esigibile, per ragioni afferenti criteri di "par condicio" non fondate sulla legge o sul contratto. Il titolare di un credito esigibile ha insomma diritto a farlo valere in giudizio, a nulla rilevando che la generalità degli altri creditori tenda ad adeguarsi alla prassi del debitore insolvente di pagarli secondo un certo ordine, certo equo, ma da lui solo stabilito.

Del tutto inconsistente, ed anzi controproducente, appare infine l'argomento che fa leva sull'artt.6, co.5 della Convenzione.

Il fatto che sia previsto che, in caso di impossibilità di erogare prestazioni conseguente a mancata reintegrazione della liquidità necessaria a seguito della richiesta di cui al comma 4, il Fondo sia chiamato a pagare agli aventi diritto un particolare interesse extralegale di mora, lungi dall'implicare esoneri da responsabilità per il ritardo, la implica e ne aggrava le conseguenze.

Nel corso del procedimento è intervenuto il 19/6/2014, un accordo tra FNSI e FIEG, che, per quanto qui interessa, nell'ambito di una serie di misure destinate a soddisfare, per il futuro, l'equilibrio finanziario del Fondo, nel confermare i diritti di coloro che, avendoli maturati, avessero presentato la domanda entro l'entrata in vigore dell'accordo medesimo, ne hanno previsto la soddisfazione rateale in un periodo indicativo di 12 anni.

In un successivo accordo del 31/7/2014, le stesse Parti hanno regolato più compiutamente la fase transitoria di risanamento, abrogando, per quanto di loro competenza, l'accordo del 8/6/94, aumentando la contribuzione, e definendo compiutamente i termini della rateizzazione, poi ancor meglio definita da commissione paritetica il 18/9/2014.

Sulla base di tali modifiche, il Cda dell'Inpgi, con delibera n. 49 del 25/9/2014, corroborata da uno studio attuariale, ha deliberato un refinanziamento del Fondo. La delibera è stata sostituita, a seguito di ulteriori rilievi del Ministero del lavoro, con delibera n. 76 del 10/12/2014, che conferma il finanziamento, e l'aumento dell'aliquota contributiva, destinata a garantire l'equilibrio finanziario, anche in vista della prospettata chiusura del Fondo medesimo.

L'opponente e l'interveniente hanno opposto al Concina la nuova regolamentazione, alla luce della quale egli dovrebbe attendere 12 anni per vedersi liquidare la prestazione già maturata il 1° febbraio 2013 secondo l'art. 5 del Regolamento approvato con l'accordo del 1994.

Il nuovo accordo, come fondatamente eccepito dalla difesa del Concina, non appare a questi opponibile.

E' infatti condivisibile "ius receptum" che la contrattazione collettiva, in assenza di specifico mandato o assenso in ratifica del lavoratore, non può incidere in senso peggiorativo sui cd. diritti quesiti, tali da intendersi diritti già maturati, ossia entrati a far parte del patrimonio del prestatore, per essersi già verificati i fatti costitutivi del diritto ed essere questo già divenuto esigibile (Cass. 14944/2014, 13960/2014, 3982/2014, 20838/2009).

La necessità di diniego della rivalutazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'Inpgi va peraltro condannato al pagamento della sorte richiesta, oltre agli interessi di mora riconosciuti dalla lettera del 20/6/2014 ed incontrovertiti.

Riguardo alle spese, esse vanno regolate secondo i seguenti principi:

- a) determinazione della soccombenza secondo il principio di causalità: è soccombente chi ha dato causa alla lite o al suo protrarsi, per il comportamento antigiuridico tenuto nel processo o prima di esso (Cass. 7625/2010, 19456/2008, 25141/2006);
- b) determinazione della soccombenza in base all'esito complessivo della lite (Cass. 19120/2009, 2217/2007).

In base all'esito complessivo della lite è soccombente l'Inpgi, che ha dato causa al giudizio rifiutando indebitamente di erogare la prestazione dovuta. Soccombente è altresì la FNSI, che ne ha infondatamente difeso le ragioni.

L'indebito riconoscimento della rivalutazione ha dato parzialmente legittima causa all'opposizione. Il Concina non vi aveva dato causa, ma ne risponde per averne difeso la legittimità.

In considerazione di ciò, appare equo compensare tra le parti le spese della fase monitoria, e regolare quelle di cui al presente giudizio secondo soccombenza. Liquidazione in base al dm 55/2014.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2015

IL GIUDICE  
(dr. Dario Conte)